

# **Atto di fondazione**

Valido dal 1° luglio 2015





## Indice

Art. 1	Nome, durata e sede	2
Art. 2	Scopo	2
Art. 3	Affiliazione alla Fondazione	3
Art. 4	Organizzazione	3
Art. 5	Assemblea dei delegati	3
Art. 6	Consiglio di fondazione	4
Art. 7	Organi di controllo esterni	5
Art. 8	Commissione di previdenza delle aziende	5
Art. 9	Patrimonio	6
Art. 10	Chiusura contabile	6
Art. 11	Responsabilità	7
Art. 12	Regimi previdenziali e regolamenti	7
Art. 13	Successione legale e liquidazione	7
Art. 14	Modifica dell'Atto di fondazione	7



## Art. 1 Nome, durata e sede

<sup>1</sup> Con il nome

Integral Stiftung  
für die berufliche Vorsorge  
abbreviata IntegralStiftung  
(Fondazione Integral per la  
previdenza professionale, detta  
FondazioneIntegral,  
Fondation Integral pour la  
prévoyance professionnelle, nommée  
FondationIntegral)

s'intende una fondazione istituita da Alfons Heusser, fiduciario in Thusis, con atto pubblico del 30 dicembre 1977 ai sensi dell'art. 80 e seguenti del Codice civile svizzero (CC), dell'art. 331 e seguenti del Codice svizzero delle obbligazioni (CO) e dell'art. 48 e seguenti della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

<sup>2</sup> La Fondazione ha durata illimitata.

<sup>3</sup> La sede della Fondazione è a Coira.

## Art. 2 Scopo

<sup>1</sup> La Fondazione offre prestazioni a lavoratori indipendenti, imprese, organizzazioni ed enti di qualsiasi natura (in seguito abbreviati in "Aziende") in qualità di istituzione per l'attuazione della previdenza professionale obbligatoria e volontaria. Raggiunge tale finalità tramite la concessione di sovvenzioni e contributi:

- a) ai destinatari in caso di vecchiaia, invalidità o altra situazione di emergenza involontaria;
- b) in caso di decesso del destinatario, ai suoi familiari, in particolare al coniuge superstite e alle persone per le quali era interamente o principalmente responsabile del sostentamento al momento del decesso.

<sup>2</sup> Per destinatari s'intendono i lavoratori delle aziende affiliate, i datori di lavoro (nella misura consentita dal diritto fiscale) e i lavoratori autonomi.

<sup>3</sup> Nel perseguire il proprio scopo, la Fondazione ha la facoltà di stipulare contratti di assicurazione o di subentrare ai contratti in essere laddove essa stessa sia stipulante e beneficiaria.

<sup>4</sup> La Fondazione non ha scopo lucrativo.



### **Art. 3 Affiliazione alla Fondazione**

- <sup>1</sup> L'affiliazione alla Fondazione avviene tramite un apposito accordo scritto.
- <sup>2</sup> L'uscita è possibile alla scadenza della durata, in osservanza di un termine di disdetta di sei mesi alla conclusione di un anno solare. In casi eccezionali, si possono prevedere diversi termini di disdetta.

### **Art. 4 Organizzazione**

- <sup>1</sup> Gli organi all'interno della Fondazione sono:
  - a) l'Assemblea dei delegati;
  - b) il Consiglio di fondazione.
- <sup>2</sup> Gli organi all'interno delle aziende affiliate sono:  
le Commissioni di previdenza aziendale paritetiche (CPA).
- <sup>3</sup> Le autorità di controllo esterne sono:
  - a) l'organo di revisione;
  - b) il perito riconosciuto in materia di previdenza professionale;
  - c) l'Autorità di vigilanza.

### **Art. 5 Assemblea dei delegati**

- <sup>1</sup> L'Assemblea dei delegati è l'organo consultivo ed elettivo della Fondazione. Entra in funzione quando due o più aziende sono affiliate alla Fondazione. In caso contrario, il Consiglio di fondazione eserciterà i suoi diritti e doveri.
- <sup>2</sup> L'Assemblea dei delegati è composta da
  - rappresentanti presenti delle rispettive commissioni di previdenza,
  - delegati del gruppo di beneficiari di rendite.
- <sup>3</sup> I delegati devono essere nominati dalle commissioni di previdenza professionale e dal gruppo di beneficiari di rendite e comunicati alla Fondazione.
- <sup>4</sup> L'Assemblea dei delegati ha le seguenti funzioni:
  - a) elezione del Consiglio di fondazione;
  - b) presa d'atto della relazione annuale, dei conti annuali e dell'allegato.
- <sup>5</sup> L'Assemblea dei delegati si tiene normalmente una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura contabile.
- <sup>6</sup> Le assemblee dei delegati straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento in presenza di giusta causa, se il Consiglio di fondazione lo decide o lo richiedono almeno 10 commissioni di previdenza professionale.



<sup>7</sup> L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di fondazione o, in caso di impedimento, dal suo vice.

<sup>8</sup> La convocazione deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea mediante comunicazione scritta alle aziende con notifica concomitante degli argomenti all'ordine del giorno. Contemporaneamente dovranno essere recapitati anche tutti i documenti utili. La convocazione dei delegati e la distribuzione di inviti e pratiche sono a carico delle commissioni di previdenza professionale.

<sup>9</sup> A ogni delegato corrisponde un voto. La rappresentanza non è consentita.

<sup>10</sup> I membri del Consiglio di fondazione non sono considerati delegati. Non hanno diritto di voto in seno all'Assemblea dei delegati.

<sup>11</sup> Le deliberazioni, se non diversamente specificato, richiedono la maggioranza assoluta dei voti validi espressi.

<sup>12</sup> Ogni delegato ha il diritto di chiedere informazioni al Consiglio di fondazione su questioni relative alla Fondazione, all'organo di revisione e al perito in materia di previdenza professionale sullo svolgimento e sui risultati delle loro verifiche. Le informazioni possono essere fornite solo nella misura necessaria per l'esercizio dei diritti dei delegati e purché non compromettano segreti commerciali o altri interessi meritevoli di protezione.

<sup>13</sup> Il Presidente designa un protocollista e gli scrutatori, che non devono essere forzatamente delegati.

<sup>14</sup> Il verbale deve contenere almeno le presenze, i risultati delle elezioni e le dichiarazioni verbalizzate. Dopo averne preso atto, il Consiglio di fondazione invierà il verbale alle aziende e sarà ritenuto approvato se non verrà sollevata alcuna obiezione entro tre settimane dalla notifica.

## **Art. 6 Consiglio di fondazione**

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo e assume la direzione generale. Si compone di almeno quattro membri. È composto in ugual misura da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Al suo interno è presente anche un rappresentante dei beneficiari di rendite senza diritto di voto. Nel Consiglio di fondazione ogni azienda o gruppo aziendale può essere rappresentato solamente da una persona.

<sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione è eletto per un mandato di tre anni. I membri possono essere rieletti.

In caso di successione o scioglimento della Fondazione, il Consiglio di fondazione rimane in carica fino al completamento della liquidazione.



I rappresentanti dei lavoratori si dimettono dal Consiglio di fondazione alla cessazione del rapporto di lavoro con un'azienda affiliata.

Le aziende sono tenute a concedere al rappresentante del datore di lavoro o del lavoratore, eletto all'interno del Consiglio di fondazione, il tempo necessario per partecipare alle riunioni e alle assemblee.

<sup>3</sup> Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Guida la Fondazione secondo le leggi e i regolamenti, le disposizioni dell'Atto di fondazione e dei regolamenti e le direttive dell'Autorità di vigilanza.

Rappresenta la Fondazione verso l'esterno, designa gli aventi diritto di firma e la natura della stessa.

<sup>4</sup> Il Consiglio di fondazione si riunisce ogni qualvolta sia necessario, e comunque almeno due volte all'anno.

È in grado di deliberare se è presente la metà dei membri.

Delibera a maggioranza semplice. La parità di voti preclude la possibilità di deliberazione ed elezione.

I dibattimenti vengono verbalizzati e il verbale sarà approvato nella seduta successiva.

Le deliberazioni per mezzo di circolare sono consentite se tutti i membri esprimono il loro voto e se non è richiesta la convocazione di una seduta del Consiglio di fondazione.

<sup>5</sup> Nel quadro del presente atto e dei regolamenti da emettere, il Consiglio di fondazione dispone di tutte le competenze necessarie per gestire la Fondazione.

Può delegare la gestione di determinate attività a singoli membri o a terzi.

<sup>6</sup> Il Consiglio di fondazione stabilisce una remunerazione adeguata per l'attività e le spese dei propri membri.

## **Art. 7 Organi di controllo esterni**

<sup>1</sup> Nell'ambito delle disposizioni di legge, il Consiglio di fondazione nomina un organo di revisione e un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale.

<sup>2</sup> Le funzioni dell'organo di revisione e del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale si fondano sulle disposizioni di legge.

<sup>3</sup> L'Autorità di vigilanza e le sue funzioni sono prescritte dalla legge.

## **Art. 8 Commissione di previdenza delle aziende**

<sup>1</sup> Ciascuna azienda istituisce una Commissione di previdenza paritetica composta da rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori. È costituita da almeno due membri. Non sono istituite in caso di società unipersonali.



<sup>2</sup> La Commissione di previdenza ha le seguenti funzioni:

- a) approvazione della costituzione, modifica o risoluzione dell'accordo di affiliazione, dell'impostazione del piano di previdenza e della modifica del pool d'investimento;
- b) ufficio di contatto e comunicazione tra azienda e Fondazione;
- c) partecipazione all'Assemblea dei delegati;
- d) orientamento dei destinatari sulla rispettiva cassa di previdenza;
- e) presentazione al Consiglio di fondazione di richieste di prestazioni discrezionali, ad es. nei casi di difficoltà.

## **Art. 9 Patrimonio**

<sup>1</sup> Inizialmente il patrimonio della Fondazione era costituito dalla donazione di mille franchi da parte del fondatore.

<sup>2</sup> Successivamente il patrimonio sarà accumulato tramite:

- a) contributi regolamentari a carico del datore di lavoro e del lavoratore (eventualmente solo con i contributi regolamentari a carico del datore di lavoro);
- b) redditi del patrimonio della Fondazione;
- c) eccedenze dei contratti di assicurazione;
- d) altre sovvenzioni del fondatore, delle aziende e di terzi.

<sup>3</sup> Con il patrimonio e i relativi redditi non possono essere pagate le prestazioni a cui sono obbligate per legge le aziende o che esse corrispondono solitamente come remunerazione dei servizi prestati (es. indennità di rincarico, gratifiche, regali per anzianità di servizio ecc.).

<sup>4</sup> Il patrimonio deve essere amministrato in base a principi riconosciuti in conformità alle norme federali di investimento e ripartizione.

<sup>5</sup> I datori di lavoro possono far erogare i propri contributi con le risorse della Fondazione se in precedenza hanno costituito apposite riserve iscritte separatamente.

<sup>6</sup> I crediti patrimoniali (fondi liberi e vincolati) delle singole aziende devono essere iscritti in bilancio separatamente.

## **Art. 10 Chiusura dei conti**

<sup>1</sup> I conti annuali ordinari sono chiusi al 31 dicembre.

<sup>2</sup> Ogni anno la Fondazione informa i destinatari in modo appropriato sull'attività e sulla situazione patrimoniale della Fondazione nonché sui loro diritti a usufruire di prestazioni personali.





## **Art. 11 Responsabilità**

<sup>1</sup> La Fondazione è responsabile dei propri debiti solo con il proprio patrimonio. Oltre agli obblighi regolamentari, non sussiste alcuna responsabilità della Fondazione o delle sue aziende affiliate.

<sup>2</sup> Le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione o del controllo dell'istituto di previdenza rispondono del danno ch'esse gli arrecano intenzionalmente o per negligenza. (art. 52 LPP).

## **Art. 12 Regimi previdenziali e regolamenti**

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione emana regolamenti inerenti le prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione, gli investimenti finanziari, il finanziamento e il controllo della Fondazione (ecc.). Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di modificare i regolamenti preservando i diritti acquisiti dei destinatari.

<sup>2</sup> I regolamenti e le relative modifiche devono essere presentati all'Autorità di vigilanza.

## **Art. 13 Successione legale e liquidazione**

<sup>1</sup> La Fondazione esiste indipendentemente dal fondatore finché vivono i destinatari della Fondazione stessa.

<sup>2</sup> In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di fondazione delibera sull'utilizzo del patrimonio esistente in quel momento. Esso deve essere utilizzato a favore dei destinatari aventi diritto in quel momento e, in mancanza di questi ultimi o nel caso in cui siano stati adeguatamente indennizzati nell'ambito dello scopo della Fondazione, dovrà essere utilizzato per altre attività di previdenza professionale.

<sup>3</sup> La Fondazione può essere sciolta e il suo patrimonio distribuito (liquidazione totale) solo dopo che il Consiglio di fondazione ha deliberato a maggioranza di tre quarti.

<sup>4</sup> La liquidazione parziale spetta alla Fondazione in conformità al regolamento speciale, approvato dall'Autorità di vigilanza secondo l'atto costitutivo.

<sup>5</sup> È esclusa la devoluzione del patrimonio della Fondazione al fondatore, alle aziende o ai relativi successori.

<sup>6</sup> In tutti i casi resta riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza.

## **Art. 14 Modifica dell'Atto di fondazione**

Il Consiglio di fondazione, con una maggioranza di due terzi, può richiedere all'Autorità di vigilanza modifiche al presente Atto di fondazione, a condizione che ciò non comporti uno svantaggio per i destinatari.



Lo scopo della Fondazione deve essere garantito in ogni caso.

Le modifiche sono soggette all'approvazione dell'Autorità di vigilanza.

Thusis, 20 febbraio 2015



Per la Fondazione Integral

Il Presidente:

Baikhardt Beat

La Vicepresidentessa:

Hossmann Pia

Gli altri membri del Consiglio di fondazione:

Gervasoni Andreas

Graf Peter

Jost Cornelia

Langer Erwin

Marthaler Thomas

Parpan Voneschen Leonarda

Sommer Heinz

Questo atto è stato approvato dal Consiglio di fondazione nella presente stesura il 20.02.2015; sostituisce la versione del 25.10.2013.